

Saluzzo, lì 31 gennaio 2020

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 05/20/FISC

I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nella Legge di bilancio recentemente approvata, **in vigore dal 01.01.2020**, è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali per gli **investimenti in beni strumentali**. Se ne analizzano di seguito i principali aspetti.

CREDITO D'IMPOSTA IN LUOGO DI MAXI/IPER AMMORTAMENTO

In sostituzione della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che **dall'1.1.2020**:

- **fino al 31.12.2020**
ovvero
- **fino al 30.06.2021**, a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE** (Ministero dello sviluppo economico), per la quale al momento non sono ancora state rese note le istruzioni e le modalità di invio.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **non spetta** alle imprese in liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali, e alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.



La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori**.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli **immateriali strumentali nuovi**, sia sotto forma di **acquisto** che in **leasing**.

BENI ESCLUSI

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **autovetture**;
- **beni ricompresi nei seguenti gruppi di attività**:
 - attività di imbottigliamento di acque minerali naturali;
 - attività di produzione e distribuzione di gas naturale;
 - stabilimenti termali, idrotermali;
 - ferrovie, funivie, slittovie, ascensori, trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Con riferimento ai **beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017**, per i quali in precedenza era riconosciuto l'iper ammortamento in quanto finalizzati a favorire **processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese in chiave di "Industria 4.0"**, il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti:

- fino a euro 2.500.000,00 $\Longrightarrow$ credito d'imposta **40%**
- da euro 2.500.000,00 a euro 10.000.000,00 $\Longrightarrow$ credito d'imposta **20%**

Con riferimento ai **beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**, per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%, il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 700.000,00.

Relativamente ai **beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B**, per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 30%, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2.000.000,00.



L'agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento, è riconosciuta **anche ai lavoratori autonomi**.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24 in **5 quote annuali** di pari importo (**3 quote** per gli investimenti in beni **immateriali**) a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle Tabelle A e B sopra citate).

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la **documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo** e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.



Le fatture **devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**.

Relativamente agli **investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B** è richiesta una **perizia, avente data certa**, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario **non superiore a euro 300.000,00** la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante, con data certa**.

CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è **ridotto** in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.